

## **Disciplinare di gestione del mercato di Chirignago**

Il Comune di Venezia, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti San Marco n. 4136, Codice Fiscale e Partita Iva 00339370272, rappresentato dal dirigente del Settore Sportello Unico Commercio, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, giusto incarico del \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicata come concessionaria, rappresentata da \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_

### **convengono e stipulano quanto segue**

**Premesso** che:

- l'art. 1, co. 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha demandato a successivo Decreto non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti uniformi e degli standard per la realizzazione dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;
- in attuazione della predetta L. 296/2006, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 fissa i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e, contestualmente, pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- con la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7, la Regione del Veneto ha introdotto una serie di norme volte a orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli di origine regionale, ossia provenienti dalle aziende agricole ubicate all'interno del territorio della Regione, garantendo, altresì, ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione sull'origine e le specificità dei prodotti;
- la predetta Legge Regionale ha previsto che i comuni, nell'ambito dei propri territori, destinino aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2021 del 18 novembre 2021 ha istituito i mercati agricoli di vendita diretta di Mestre, Chirignago, Lido e Santa Marta a Venezia;
- con la medesima deliberazione il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Venezia;
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Venezia, l'amministrazione individua, tramite evidenza pubblica, il concessionario e gestore dell'area mercatale;

- gli obblighi del concessionario e gestore del mercato sono disciplinati dalla normativa vigente, dal Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta, dalle previsioni contenute nel disciplinare e nella concessione dell'area di mercato;

**Visti:**

- Il d.lgs. 267/2000;
- Il Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Venezia;

**In esecuzione:**

- della deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2021 del 18 novembre 2021;
- della determinazione dirigenziale n. 1653 del 12/08/2022;
- della concessione dell'area di mercato del \_\_\_\_\_.

**Art. 1 Oggetto del disciplinare**

1. Il presente disciplinare di mercato è volto a regolare la gestione del mercato agricolo di vendita diretta di Chirignago da parte del gestore di mercato e concessionario dell'area mercatale.
2. L'uso dell'area mercatale è subordinato alle condizioni e alle modalità esposte nella concessione di occupazione di suolo pubblico alla quale accede il presente disciplinare come parte sostanziale.
3. Per manifestazioni o eventi di particolare rilevanza, il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche all'area di mercato o di modificare le giornate del mercato.

**Art. 2 Normativa applicabile**

1. Si applicano alla gestione del mercato le disposizioni del codice civile, il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l'art. 1, co. 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7, il Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Venezia, le disposizioni contenute nel provvedimento concessorio e nel presente disciplinare, ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
2. Si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare gli obblighi normativi vigenti in materia igienico sanitaria.

**Art. 3 Durata del disciplinare**

1. Il presente disciplinare accede alla concessione di suolo pubblico e ne segue il termine quinquennale di efficacia. Il termine decorre dalla sottoscrizione del disciplinare dalle parti, contestualmente al rilascio della concessione.

#### **Art. 4 Svolgimento del mercato**

1. Il mercato agricolo di vendita diretta di Chirignago si svolge settimanalmente nella giornata di mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

#### **Art. 5 Operatori agricoli ammessi al mercato**

1. Al mercato agricolo di vendita diretta sono ammessi esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese comprese le cooperative agricole e i loro consorzi nonché i coltivatori diretti iscritti nel registro delle imprese in qualità di piccoli imprenditori.
2. Gli operatori agricoli ammessi al mercato devono avere sede legale nel territorio della Città metropolitana di Venezia o in località situate entro il raggio di cento chilometri dal Comune di Venezia. Il raggio viene calcolato in linea d'aria da Piazzale Roma.
3. La partecipazione è subordinata al rispetto da parte degli operatori agricoli del presente disciplinare, delle norme di comportamento ivi riportate e delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria, amministrativa e di tutela dei consumatori.
4. Il gestore di mercato ammette gli operatori agricoli dotati dei predetti requisiti e assegna loro i posteggi secondo i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:
  - a) l'azienda agricola ha partecipato alla sperimentazione che ha preceduto l'istituzione del mercato di Chirignago: 10 punti;
  - b) la sede legale dell'azienda agricola è collocata nel Comune di Venezia: 9 punti;
  - c) la sede legale dell'azienda agricola è collocata nel territorio della Città metropolitana: 8 punti;
  - d) l'azienda è in possesso della certificazione di azienda agricola biologica: 7 punti;
  - e) l'azienda pone in vendita prodotti biologici certificati: 6 punti;
  - f) l'azienda pone in vendita prodotti meno rappresentati sul mercato: 5 punti.
  - g) l'azienda pratica una agricoltura e/o un allevamento sostenibili (a titolo meramente esemplificativo utilizzo di imballaggi naturali, tecniche di irrigazione che eliminano gli sprechi, energie a impatto zero, tecniche di coltivazione che riducono il consumo di suolo): 4,5 punti.
5. Il gestore redige la graduatoria finale e ne dà comunicazione agli interessati.
6. Il gestore potrà alternare gli operatori ammessi al mercato, sempre sulla base dei requisiti di preferenza, tenendo conto della stagionalità dei prodotti e previa comunicazione al Comune di Venezia.
7. Il gestore deve garantire la parità di trattamento tra i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti. È severamente vietato porre in essere qualsivoglia disparità di

trattamento tra operatori, in particolare tra operatori agricoli appartenenti e operatori agricoli non appartenenti ad associazioni di categoria.

8. Il gestore comunica al Comune di Venezia, senza ritardo, il numero di domande di partecipazione presentate dagli operatori agricoli, la graduatoria finale e i relativi punteggi nonché ogni variazione nel numero – fermo restando il numero massimo definito nell’atto concessorio - o nella composizione degli operatori ammessi al mercato e trasmette all’amministrazione una relazione annuale sull’andamento del mercato e sui controlli effettuati.
9. Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.lgs. 228/2001, gli operatori agricoli ammessi al mercato presentano una comunicazione indirizzata al Comune di Venezia attraverso il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it). Il gestore del mercato informa adeguatamente gli operatori dell’esistenza di tale obbligo.
10. Il gestore verifica che gli operatori agricoli ammessi al mercato presentino i requisiti di ammissione richiesti dalla normativa e abbiano le registrazioni sanitarie presso le AUSSL.
11. Ogni operatore agricolo è assegnatario di un solo spazio di vendita.
12. Il gestore consegna agli operatori agricoli ammessi al mercato copia della concessione, del disciplinare e del Regolamento.
13. La violazione di tale articolo costituisce una violazione grave ai sensi dell’art. 17 comma 1 punto 3 del Regolamento e importa l’immediata decadenza dalla concessione con cessazione di ogni effetto del presente disciplinare di mercato.

### **Art. 6 Prodotti posti in vendita**

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agroalimentari freschi od ottenuti attraverso la trasformazione dei medesimi prodotti florovivaistici, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, i prodotti ortofrutticoli, i funghi, vino, aceto e olio, latte e derivati, marmellate e miele, carne, salumi, uova, cereali, farine, prodotti da forno, fiori e piante. È fatto assoluto divieto di vendita di animali vivi.
2. I prodotti posti in vendita devono provenire, in misura minima del settanta per cento (70%), dall’azienda dell’operatore agricolo ammesso al mercato. Il restante trenta per cento potrà provenire da aziende agricole della Regione Veneto.
3. I prodotti devono essere contrassegnati con cartelli ben visibili in base alla tipologia di prodotto esposto, riportando:
  - denominazione del produttore,
  - luogo di origine del prodotto,
  - data di raccolta,
  - prezzo di vendita del prodotto riportato in modo chiaro e leggibile.
  - in caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i

prodotti insigniti da marchi di qualità, i prodotti da agricoltura biologica e quelli certificati da marchi aziendali di prodotto.

4. Il gestore sceglie gli operatori ammessi al mercato e vigila sull'adempimento delle disposizioni succitate. L'inadempimento delle predette disposizioni da parte del gestore è violazione grave ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto 3 del Regolamento e importa l'immediata decadenza dalla concessione con cessazione di ogni effetto del presente disciplinare di mercato.

### **Art. 7 Numero minimo garantito di operatori agricoli ammessi al mercato, varietà, tipicità e requisiti delle aziende che potranno operare nel mercato**

1. È garantita la presenza di un numero minimo di operatori ammessi al mercato pari a cinque.

### **Art. 8 Posteggi dell'area mercatale**

1. Al presente disciplinare è allegata la planimetria dell'area di mercato (All. alfa) che individua i posteggi degli operatori agricoli ammessi e le loro dimensioni.
2. Le dimensioni dei posteggi devono essere tra loro il più possibile omogenee, con moduli 3x3, 4x3 o 6x3 o, nel caso di automarket in base all'ampiezza degli stessi.
3. Fermo restando le previsioni che precedono, tutti i gazebo devono:
  - possedere strutture che assicurano la conformità igienico sanitaria in relazione ai prodotti posti in vendita;
  - essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita;
  - avere banchi di esposizione costituiti in materiale lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi di protezione degli alimenti da contaminazioni esterne.
4. Gli operatori agricoli devono adottare modalità operative volte a ridurre il peso e il volume degli imballaggi e devono impiegare il più possibile materiali a basso impatto ambientale o/o riciclabili.
5. Presso il mercato è consentita la vendita a mezzo di autoveicoli appositamente attrezzati, purché in possesso dei requisiti previsti dalle normative sanitarie e purché di dimensioni non eccedenti la dimensione del posteggio.
6. Presso il mercato è altresì consentita la presenza di veicoli utilizzati per l'attività commerciale purché non eccedenti le dimensioni del posteggio assegnato.
7. Il gestore del mercato si accerta del corretto allestimento e dello smantellamento delle strutture di vendita, negli orari stabiliti, nelle giornate di mercato.
8. L'inadempimento delle predette disposizioni da parte del gestore comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento. L'eventuale decadenza dalla concessione priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.

### **Art. 9 Verifica delle presenze**

1. Il gestore del mercato deve verificare che gli operatori agricoli ammessi al mercato siano presenti nelle giornate e nelle ore di apertura del mercato, salva assenza giustificata tramite comunicazione inviata dall'operatore prima dell'orario di apertura del mercato medesimo.
  - a) Il gestore del mercato verifica le presenze degli operatori presso il mercato con frequenza almeno mensile.
2. L'inadempimento delle predette disposizioni da parte del gestore comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento. L'eventuale decadenza dalla concessione priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.

### **Art. 10 Verifica da parte del gestore del mercato del rispetto del disciplinare di mercato**

1. Il gestore effettua i controlli sui prodotti messi in vendita di cui all'art. 5 del presente disciplinare con frequenza almeno semestrale.
2. Il gestore effettuerà verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 da parte degli operatori di mercato con frequenza almeno semestrale.
3. Il gestore del mercato assicura che l'area mercatale sia mantenuta pulita e in ordine e verifica che l'area sia sgombra e priva di rifiuti al termine della giornata di mercato.
4. Il gestore di mercato provvede agli oneri derivanti dall'approvvigionamento di luce, acqua e della raccolta rifiuti per conto degli operatori agricoli ammessi al mercato.
5. L'inadempimento delle predette disposizioni da parte del gestore comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento. L'eventuale decadenza dalla concessione priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.

### **Art. 11 Sicurezza dell'area di mercato**

1. Il gestore di mercato verifica che l'allestimento dell'area mercatale non presenti pericoli per la sicurezza degli operatori e dell'utenza, in particolare il gestore si assicura che la collocazione dei posteggi e l'utilizzo dei veicoli da parte degli operatori non precluda, in particolari casi di emergenza, l'accesso ai mezzi di soccorso e di pronto intervento.
2. L'inadempimento delle predette disposizioni da parte del gestore comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento. L'eventuale decadenza dalla concessione priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.

### **Art. 12 Requisiti igienico sanitari**

1. Il mercato deve rispettare la normativa igienico sanitaria vigente, il gestore deve verificare che:

- le superfici a contatto col cibo siano pulite, facili da mantenere e se necessario da disinfettare;
  - siano osservate misure per la pulizia delle superfici e degli strumenti da lavoro;
  - per la vendita di prodotti deperibili, sia sfusi che confezionati, tutti gli operatori garantiscano la necessaria protezione e conservazione.
2. Il gestore vigila sull'adempimento delle predette prescrizioni. L'inadempimento degli obblighi di vigilanza da parte del gestore comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento. L'eventuale decadenza dalla concessione priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.

### **Art. 13 Organizzazione di attività di promozione**

1. Il gestore organizza almeno una attività annuale di promozione dei prodotti locali in vendita presso il mercato agricolo e ulteriori attività di promozione del territorio concordate con l'amministrazione comunale.
2. L'inadempimento delle predette disposizioni da parte del gestore comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento. L'eventuale decadenza dalla concessione priva di qualsivoglia effetto il presente disciplinare.

### **Art. 14 Comunicazioni e segnalazioni**

1. Il gestore del mercato, nei confronti dell'amministrazione, agisce in nome e per conto degli operatori di mercato che gli rilasciano espressa delega da trasmettere agli Uffici comunali competenti.
2. Ciascun operatore agricolo può sempre rivolgersi all'amministrazione per la proposizione di segnalazioni e reclami.
3. Il gestore individua \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_ quale referente di mercato per le comunicazioni da effettuare all'Amministrazione.
4. L'attività di controllo sul rispetto del disciplinare, della concessione e del Regolamento è effettuata dal Comune di Venezia nei confronti del gestore e nei confronti dei singoli operatori. Al gestore spetta segnalare all'amministrazione comunale qualsivoglia violazione delle predette disposizioni, oltre al controllo, alla verifica e alla gestione del mercato.

### **Art. 15 Canone unico**

1. Il gestore di mercato corrisponde all'amministrazione il canone unico patrimoniale determinato dalla concessione e comprensivo del servizio di asporto rifiuti.
2. Il canone concessorio (canone unico patrimoniale C.U.P.):
  - per il primo anno di validità della concessione è calcolato in base alle tariffe annualmente approvate da apposita Deliberazione di Giunta

Comunale ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione del Comune di Venezia, e deve essere versato dal concessionario prima del rilascio della concessione entro 10 giorni dalla richiesta; una volta eseguito il versamento, l'interessato dovrà inviare l'attestazione di pagamento agli uffici e, solo in seguito, verrà rilasciata la concessione.

- per gli anni successivi al primo il canone sarà calcolato in base alle tariffe annualmente approvate da apposita Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione del Comune di Venezia e dovrà essere regolarmente versato alle scadenze indicate; il mancato versamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta del Comune di Venezia e conseguente revoca della concessione.
  - La superficie di riferimento per il calcolo del canone unico è data dalla sommatoria delle superfici dei posteggi comunicate dal futuro gestore/concessionario in sede di progetto di mercato e rappresentate nella planimetria allegata al medesimo progetto.
  - Eventuali riduzioni del numero dei posteggi e/o variazione della loro superficie in corso d'anno non importano riduzioni del canone unico il cui importo resterà fisso per l'intera durata dell'anno d'imposta di riferimento. Eventuali rimodulazioni del canone a seguito delle variazioni sopra indicate decorreranno - *previa comunicazione all'ufficio commercio* entro il 30 novembre - *dall'anno d'imposta successivo in base alle tariffe che saranno in vigore.*
3. Il mancato pagamento del canone concessorio entro i termini previsti è valutato dall'amministrazione, a priori e in astratto, di gravità tale da compromettere il presidio degli interessi pubblici coinvolti ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto 3 del Regolamento e importa decadenza dalla concessione.

#### **Art. 16 Danni a Terzi**

1. L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato, a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

#### **Art. 17 Obblighi degli operatori agricoli ammessi al mercato**

1. Gli operatori agricoli sono obbligati al rispetto delle disposizioni regolamentari e alle disposizioni del disciplinare e della concessione richiamati nel rapporto obbligatorio tra gestore e singolo operatore.
2. Gli operatori agricoli, nell'esercizio delle attività di vendita nell'area di mercato, sono responsabili di eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o alla proprietà di terzi.

#### **Art. 18 conseguenze dell'inadempimento degli obblighi in capo agli operatori agricoli**



1. Il gestore, nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti dagli operatori agricoli e previsti dalla concessione, dal Regolamento di mercato e dal presente disciplinare, applica i rimedi contrattualmente previsti per i rapporti interni tra operatori e gestore del mercato.

### **Art. 19 Decadenza dalla concessione**

1. Il presente disciplinare accede al provvedimento concessorio e ne costituisce parte integrante, al fine di regolamentare la gestione del mercato agricolo di vendita diretta su area pubblica.
2. La violazione da parte del gestore di mercato degli obblighi espressamente previsti in capo al medesimo e degli obblighi di vigilanza sugli operatori ammessi al mercato comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del Regolamento.
3. Salve le ipotesi di decadenza immediata specificatamente indicate nella concessione e nel presente disciplinare di mercato, spetta all'amministrazione, nel caso concreto, la valutazione della gravità della violazione, nel rispetto del principio di buona fede.
4. La decadenza dalla concessione importa la cessazione degli effetti del presente disciplinare.